



# Ministero della Giustizia

## Ufficio legislativo Nucleo di valutazione degli atti UE

DPE-0003071-A-01/04/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento delle Politiche Europee  
Servizio Informativa Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattive@governo.it

e p.c. sig. Capo di Gabinetto  
Servizio Affari Internazionali

Roma, li 29.03.2021

**OGGETTO:** nota DPE prot. 989 del 02/02/2021, di richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012 di relazione in merito alla Proposta COM (2021) 20 di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla proposta di cui in oggetto.

Il componente del Nucleo di Valutazione  
*Roberta Bardelle*

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

*Franca Mangano*



## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali

Codice della proposta: COM(2021) 20 del 20 gennaio 2021

Codice interistituzionale: **2021/0008**

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

La direttiva (UE) 2016/680 (la "direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie") è entrata in vigore il 6 maggio 2016 e gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 6 maggio 2018 per recepirla nel diritto nazionale. La direttiva, che ha abrogato e sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è uno strumento molto più completo e generale per la protezione dei dati. È importante sottolineare che essa si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

L'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva prevede che, entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesami gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla stessa direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli in modo da garantire la coerenza nella protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva.

La Commissione ha presentato i risultati del riesame in una comunicazione del 24 giugno 2020 dal titolo *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alla norme sulla protezione dei dati*, nella quale indica dieci atti giuridici da allineare alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e il relativo calendario. La decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio 2002, relativa alle squadre investigative comuni figura in questo elenco. La Commissione ha annunciato che avrebbe presentato modifiche mirate della decisione nell'ultimo trimestre del 2020; è questo lo scopo della presente proposta.

La proposta si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie al fine di fornire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione.

La presente proposta fa seguito ai risultati del riesame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per allineare l'*acquis* dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati nella quale sono elencati i punti sui quali è necessario un allineamento. In particolare, individua la necessità di chiarire che qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi della decisione quadro 2002/465/GAI è soggetto alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie o al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), a seconda che si svolga nell'ambito di procedimenti penali o non penali. L'allineamento dovrebbe chiarire che i dati ottenuti a norma della decisione quadro possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono raccolti solo alle condizioni stabilite nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (articolo 4, paragrafo 2 o articolo 9, paragrafo 1) o nel regolamento generale sulla protezione dei dati (articolo 6, paragrafo 4).

La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.

**Desta particolare rilievo la proposta di modifica dell'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI.**

**Nello specifico, l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI prevede che determinati dati personali possano essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti. Tale disposizione va oltre le condizioni previste dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. In particolare, a tal riguardo, si propone la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 10, lettere c) e d).**

**L'articolo 1 della direttiva proposta modifica come segue l'articolo 1, paragrafo 10 della decisione:**

- l'uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) è allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie; e**
- è soppresso l'articolo 1, paragrafo 10, lettere c) e d).**

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La presente proposta si fonda sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

L'atto originario era basato sull'ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del precedente trattato sull'Unione europea, che corrisponde piuttosto all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, sia l'obiettivo che il contenuto della proposta di modifica si limitano

chiaramente alla protezione dei dati personali.

A tale riguardo, l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica più appropriata. Esso consente l'adozione di norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività ai sensi del diritto dell'Unione, e di norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dall'articolo 16 TFUE. La protezione dei dati è strettamente legata anche al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 7 della Carta.

La presente proposta garantisce che qualsiasi trattamento di dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI sia soggetto ai principi e alle norme "orizzontali" della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, attuando così ulteriormente l'articolo 8 della Carta. Tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a precisare che i principi e le norme della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, che si applicano appieno al trattamento dei dati in virtù della decisione quadro, avranno un impatto positivo per quanto riguarda i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, giustifica l'iniziativa dell'Unione Europea, soltanto se ed in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, in quanto solo l'Unione può adottare un atto legislativo che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, limita il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La presente proposta si limita a quanto necessario per allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali (inclusa la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie), senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire una squadra investigativa

comune.

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva per i motivi esposti.

La proposta appare urgente in quanto la Commissione, in una comunicazione del 24 giugno 2020, ha indicato dieci atti giuridici da allineare alla direttiva sopramenzionata sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e il relativo calendario. La decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio 2002, relativa alle squadre investigative comuni figura in questo elenco e la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato modifiche mirate della decisione nell'ultimo trimestre del 2020

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali .

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di apportare modifiche al testo.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Non vi sono costi a carico del bilancio nazionale.

L'impatto della presente proposta è limitato al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nell'ambito della decisione quadro 2002/465/GAI. L'impatto dei nuovi obblighi derivanti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è stato valutato nel contesto dei lavori preparatori della stessa direttiva. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto specifica per la presente proposta.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Le disposizioni contenute nella proposta hanno effetti positivi in termini di armonizzazione tra le fonti.

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**


Non si ravvisa alcun impatto sull'organizzazione della PA

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a precisare che i principi e le norme della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, che si applicano appieno al trattamento dei dati in virtù della decisione quadro, avranno un impatto positivo per quanto riguarda i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.

**Altro**

---



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Codice della proposta:</b> COM(2021) 20 del 20 gennaio 2021</li><li>- <b>Codice interistituzionale:</b> 2021/0008</li><li>- <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero della Giustizia</li></ul>

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b>	<b>Norma nazionale vigente</b>	<b>Commento</b>
<p>La decisione quadro 2002/465/GAI è così modificata:</p> <p>Articolo 1, paragrafo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>b) per altri fini conformemente all'art.4, par 2, della direttiva(UE)2016/680</p> <p>Articolo 1, par 10 lett c) e d) sono soppresse.</p> <p>Art 1 par 10 lett b),c) e d) della decisione quadro</p>	<p>Articoli 11, 109 e 117, comma 1, Costituzione.</p> <p>Codice di procedura penale Libro Quinto - Indagini preliminari ed udienza preliminare (articoli 326 – 437).</p> <p>D.lvo 51/ 2018 attuativo della direttiva (UE) 2016/680.</p> <p>Si riporta qui sotto la parallela normativa italiana.</p> <p>Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p>	<p>La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati</p>

<p>2002/465 oggetto della proposta di modifica.</p> <p>Art 1, par 10 lett.b), c) e d)</p> <p><b>Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:</b></p> <p><b>b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;</b></p> <p><b>c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica,</b></p>	<p>1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.</p> <p>2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.</p>	<p>personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.</p> <p>Nello specifico, l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI prevede che determinati dati personali possano essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti. Tale disposizione va oltre le condizioni previste dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva.</p>
--	--	--



<p><b>lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;</b></p> <p><b>d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.</b></p>	<p>3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati personali:</p> <p>a) effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;</p> <p>b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea.</p>	